

TERRE DI SIENA LAB S.r.l.

STATUTO

ARTICOLO 1 –

Denominazione.

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "TERRE DI SIENA LAB S.R.L.", retta dalle norme del presente statuto.

Terre di Siena Lab s.r.l. rappresenta Società in house providing ed è quindi strumentale alle finalità ed alle funzioni pubbliche dei Soci, perseguite secondo principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nell'ambito delle attività connesse al perseguimento dell'oggetto sociale; da ciò consegue il rispetto dei limiti normativi previsti dalla disciplina di coordinamento e contenimento della finanza pubblica.

La società è tenuta a garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavori, forniture e servizi previste dalla normativa vigente ed a garantire, per le assunzioni di personale a tempo determinato, a tempo indeterminato e per l'affidamento di incarichi professionali, l'adozione di provvedimenti, criteri e modalità nel rispetto dei principi anche di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

La società è tenuta a garantire il rispetto della disciplina sugli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente.

La società è inoltre tenuta ad adeguarsi fin da subito ai principi della legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed alle conseguenti Linee Guida emanate dall'ANAC per le società partecipate, prevenendo condotte volte a procurare vantaggi indebiti al privato corruttore in danno della società.

ARTICOLO 2 –

Sede.

La società ha sede legale in Siena.

La Società potrà, con l'osservanza delle disposizioni normative vigenti, istituire e chiudere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e uffici in Toscana.

ARTICOLO 3 –

Durata.

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere espressamente prorogata o anticipatamente sciolta, a termine di legge, dall'Assemblea dei Soci. La Società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci con i quorum previsti per la modifica dello statuto. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato su iniziativa della maggioranza dei soci pubblici, espressa con atti degli organi consiliari competenti, al venire meno dei presupposti sul controllo analogo.

ARTICOLO 4 –

Oggetto sociale.

La società ha finalità di produzione e gestione di servizi di interesse generale – anche in regime di partenariato con imprenditori privati – strettamente necessari per le finalità istituzionali degli enti soci. In particolare, nel quadro delineato dalla L. n. 56/2014 che attribuisce alla Provincia il ruolo di Ente di Area Vasta a supporto dei Comuni, la società svolgerà le seguenti attività:

- ✓ Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio, attraverso la prestazione di servizi e la promozione di attività a favore dei Comuni, singoli e associati; anche attraverso la progettazione e attuazione di interventi di sviluppo locale, marketing territoriale e valorizzazione dell'offerta turistica compresa la gestione associata di servizi ;
- ✓ (Servizio Europa Area Vasta -SEAV) Attività specifica per il supporto tecnico agli enti soci per informazione, progettazione e gestione di progetti da finanziare con risorse regionali, nazionali comunitarie, o altri strumenti di fundraising (Partenariato pubblico o privato sia contrattuale che istituzionale, Sponsorizzazioni, Project financing, Crowdfunding) anche attraverso attività di raccordo e supporto finalizzate a potenziare la capacità dei soci di accesso a dette risorse

- ✓ Supporto tecnico amministrativo agli enti soci per la progettazione tecnica, la predisposizione di documenti di gara nonché svolgere funzioni di stazione appaltante;

La società inoltre, nel quadro delle finalità istituzionali dei Comuni soci, potrà svolgere, a titolo esemplificativo non esaustivo, le seguenti attività:

- ✓ progettazione gestione ed assistenza tecnica di progetti di valorizzazione di risorse territoriali, ambientali, sociali, culturali;
- ✓ progettazione gestione ed assistenza tecnica di interventi finalizzati a supportare l'iniziativa economica locale, con particolare riferimento al sistema dell'autoimprenditorialità;
- ✓ La promozione, la gestione ed il coordinamento di iniziative pubbliche e private per favorire lo sviluppo dell'economia, il marketing territoriale, la promozione dell'offerta turistica
- ✓ Gestione di interventi finalizzati al risparmio energetico dei soci e all'uso sostenibile delle risorse;
- ✓ Attività di studio e ricerca, predisposizione di studi di fattibilità e progetti inerenti la valorizzazione di risorse territoriali, ambientali, sociali, culturali ed economiche e turistiche.

Nello svolgimento delle attività alla Società potranno essere affidati in gestione asset materiali ed immateriali dei soci.

Le attività costituenti l'oggetto sociale, ivi rappresentate, sono realizzate prevalentemente in favore dei Soci. Gli affidamenti da soggetti diversi dai soci sono consentiti nei limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

La gestione di servizi, inclusi i servizi ausiliari ai precedenti ovvero accessori o connessi alle finalità statutarie dei soci pubblici nel rispetto dei principi generali sui Partenariati Pubblici Privati Istituzionali di matrice comunitaria e quelli contenuti nella normativa nazionale sui contratti pubblici vigente sono disciplinati da specifico disciplinare per l'esecuzione di specifici compiti operativi in favore dei soci previa approvazione degli enti soci.

La società potrà svolgere altri servizi per i singoli soci o associati tra loro conformemente ai principi generali sui Partenariati Pubblici Privati Istituzionali e a quelli contenuti nelle norme vigenti sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura.

ARTICOLO 5 –

Attività svolte dalla società per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società potrà, nei limiti della normativa vigente e dello Statuto ed in via secondaria ed occasionale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Tali operazioni dovranno essere preventivamente approvate dall'Organo competente.

CAPITALE – QUOTE

ARTICOLO 6 –

Capitale.

Il capitale sociale è determinato in Euro 107.168,760 (*centosettecentosessantotto virgola settecentosessanta*) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale dovrà essere sempre di proprietà di soci Enti Pubblici.

ARTICOLO 7 –

Aumento del capitale

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

A tal proposito gli Enti soci potranno effettuare nuovi conferimenti in denaro o in natura a condizione che i conferimenti stessi siano direttamente destinati allo sviluppo ed alla attivazione delle attività statutariamente previste.

In caso di aumento di capitale le quote di nuova emissione saranno riservate in opzione ai soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni dell'articolo 2441 codice civile, ma sempre nel rispetto del disposto del comma secondo dell'articolo 6; i soci avranno altresì diritto di prelazione sulle quote rimaste inoprate nei termini e secondo le modalità fissate dall'articolo 2441 terzo comma codice civile.

ARTICOLO 8 –

Trasferimento delle quote sociali.

Il socio che intenda alienare le proprie quote dovrà offrirle in prelazione agli altri soci dandone comunicazione scritta anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione -o all'Amministratore Unico - ed al Presidente del Collegio Sindacale -se nominato- o al Sindaco Unico. Nel caso in cui nessuno dei soci esercitasse entro 30 giorni da detta comunicazione la prelazione le quote potranno essere trasferite d'iniziativa del socio alienante a terzi che rivestano la caratteristica indicata all'art. 6 comma 2°.

ARTICOLO 9 –

Versamenti dei soci.

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse al tasso che verrà stabilito dall'organo amministrativo fermo il disposto dell'articolo 2466 codice civile.

ARTICOLO 10 –

Organi della società

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione - o l'Amministratore Unico;
- d) il Comitato d'indirizzo e vigilanza;
- c) l'Organo di controllo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 11 –

Assemblea.

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, salve quanto disposto dall'articolo 2437 codice civile. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nel territorio della Provincia di Siena.

L'assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. All'Assemblea possono intervenire tutti i soci.

Articolo 12 –

Competenze dell'Assemblea.

Sono riservate all'Assemblea, oltre quanto alla stessa demandato per legge:

- a) l'approvazione del Programma pluriennale dell'attività societaria;
- b) l'approvazione del Programma annuale dell'attività societaria e del Bilancio di Previsione;
- c) la nomina e la revoca dei componenti l'Organo di Amministrazione, del Presidente e del Vice-Presidente della Società;
- d) la nomina dell'Organo di Controllo;
- e) la determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;
- f) la nomina del Comitato d'indirizzo e vigilanza atto ad eseguire tutte le procedure inerenti il controllo analogo;

- g) l'emanazione di qualunque atto diretto ad indirizzare e vincolare l'attività e le scelte gestionali dell'Organo di Amministrazione, in modo da garantire la continua strumentalità dell'attività della società rispetto agli interessi, servizi e funzioni di pertinenza dei soci;
- h) l'esercizio di un generale potere di controllo, coordinamento e supervisione sui più importanti atti di gestione della società;
- i) l'approvazione delle proposte del Consiglio di Amministrazione (o dell'Amministratore Unico) circa nuove assunzioni di personale;
- l) l'approvazione di operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari proposte dal Consiglio di Amministrazione (o dall'Amministratore Unico) che saranno ritenute necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale;
- m) l'approvazione di strumenti regolamentari proposti dal Consiglio di Amministrazione (o dall'Amministratore Unico), che assicurino i principi di libera concorrenza, trasparenza ed imparzialità nell'affidamento di lavori, di forniture, di beni e servizi ed incarichi professionali, nonché, nelle procedure selettive del personale da assumere;
- n) l'approvazione di apposite tariffe proposte dall'organo amministrativo, per i Soci, in relazione alla fruizione di specifici servizi offerti;
- o) l'approvazione, qualora lo si ritenga necessario, di un Regolamento interno di funzionamento.

L'Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ed il/i componente/i dell'Organo di controllo scegliendoli tra i candidati proposti, nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto.

I soci dovranno inoltre prevedere opportune procedure per la valutazione preventiva dei programmi annuali e pluriennali di attività, dei bilanci preventivi e civilistici nonché per l'esercizio di un generale potere di controllo, coordinamento e supervisione sui più importanti atti di gestione della società.

ARTICOLO 13 –

Diritto di voto.

Ogni socio ha un voto per ogni euro di quota posseduta.

ARTICOLO 14 –

Convocazione.

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata da inviare presso il domicilio risultante dal registro delle imprese ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) del socio ovvero a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica inviato al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dal socio.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i componenti l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 15 –

Deleghe.

I soci, così come definiti all'articolo 6 del presente Statuto possono intervenire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona da quest'ultimo designata mediante delega scritta e che deve essere obbligatoriamente scelta tra i componenti gli organi o la struttura dell'Ente. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento.

**ARTICOLO 16 –
Presidenza dell'Assemblea.**

L'assemblea è presieduta dal'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione .
L'assemblea nomina un Segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra i soci.
Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

**ARTICOLO 17 –
Maggioranze assembleari.**

L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza (in proprio e/o per delega) ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c.) l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza (in proprio e/o per delega) ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

**ARTICOLO 18 –
Assemblee in audio video conferenza.**

L'assemblea dei soci può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto. nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

AMMINISTRAZIONE

**ARTICOLO 19 –
Organo amministrativo**

La società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre membri o in alternativa da un Amministratore Unico.

La nomina dell'organo amministrativo spetta all'Assemblea dei soci, su proposta del socio di maggioranza, nel rispetto della normativa in materia di parità di genere.

L'organo di amministrazione dura in carica un massimo di tre esercizi, è rieleggibile ed è revocabile dall'Assemblea in qualunque tempo ai sensi dell'articolo 2383 del Codice Civile.

La cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente statuto.

In materia di incompatibilità ed ineleggibilità valgono le cause esimenti stabilite in norme statutarie e regolamentari degli enti soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Gli amministratori devono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale, per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali e/o incarichi professionali svolti. Non può

essere nominato amministratore chi si trova in cause di inconferibilità incompatibilità previste dalla Legge.
Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa all'organo amministrativo.

Agli amministratori si applica il divieto di cui all'articolo 2390 codice civile.

ARTICOLO 20 –

Poteri dell'Organo Amministrativo

L'organo di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nel rispetto della disciplina del controllo analogo di cui alla vigente normativa ed allo Statuto ed esclusi quelli che per legge o per Statuto siano demandati all'Assemblea.

L'organo amministrativo deve attenersi, nell'attuazione de suoi compiti, agli indirizzi generali necessari al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo determinati dall'assemblea attraverso le forme di controllo analogo previste nel presente Statuto provvedendo all'attuazione del Programma annuale di attività di cui all'articolo 12 del presente statuto.

L'Organo di Amministrazione provvede altresì ad ogni atto relativo alla gestione del personale della società, compresa la proposta di assunzione di dipendenti da recepire nell'Assemblea dei Soci.

L'Organo di Amministrazione provvede, in particolare a:

- a) formulare, entro la prima seduta di ogni esercizio sociale, la proposta di Bilancio di Previsione e di "Programma annuale delle attività", da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. A mezzo dei detti documenti sono, di anno in anno, definiti gli indirizzi e le linee operative volte ad attuare le scelte strategiche individuate dall'Assemblea e contemplate nel "Programma Pluriennale dell'attività societaria". Nel "Programma annuale delle attività" sono fissati i criteri generali per l'organizzazione aziendale e per l'uso ottimale delle risorse umane e finanziarie, disponibili e da acquisire, nonché le linee essenziali delle politiche di miglioramento e potenziamento dei servizi.
- b) approvare le convenzioni volte a disciplinare la gestione dei servizi;
- c) approvare gli atti di tipo regolamentare che dovessero risultare opportuni per il buon andamento dell'attività societaria, nonché lo schema dei contratti ad uso plurimo e ripetuto nel tempo e lo schema dei contratti volti a vincolare la società per un periodo eccedente i tre anni;
- d) realizzare gli atti conseguenti e necessari, se previsti dal programma pluriennale, per l'assunzione di personale;
- e) adottare strumenti regolamentari che assicurino i principi di libera concorrenza, trasparenza ed imparzialità nell'affidamento di lavori, di forniture, di beni e servizi ed incarichi professionali (nonché nelle procedure selettive del personale da assumere) che siano rapportati a quelli previsti dalla normativa vigente;
- f) può nominare, sulla base degli indirizzi definiti dall'Assemblea, un Coordinatore delle attività attingendo in via prioritaria al personale interno della società con adeguato profilo professionale, attribuendogli con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, poteri, prerogative e obiettivi;
- g) nomina il Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi del presente Statuto;
- h) adotta il "Piano triennale di prevenzione della corruzione", elaborato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, in stretto coordinamento con l'Organo di controllo.

ARTICOLO 21 –

Consiglio di Amministrazione.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede a indicare e nominare il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, che esercita le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione si radunerà presso la sede sociale od altrove, comunque non al di fuori della Provincia di Siena, per invito del Presidente o del Vice-Presidente oppure quando ne sia fatta richiesta da due Consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Di regola tra la data dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno tre giorni.

Gli inviti di convocazione dovranno contenere le indicazioni riguardanti il luogo, la data e l'ora, nonché l'ordine del giorno dell'adunanza e potranno farsi a mezzo di avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica).

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice-Presidente se nominato.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che lo costituiscono. In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

ARTICOLO 22 –

Decadenza dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo potrà decadere, oltre che in base alla scadenza naturale prevista all'Art.20, anche a seguito mancato rispetto delle direttive formulate dall'Assemblea o a seguito della mancata predisposizione dei piani previsti all'Art.25.

ARTICOLO 23 –

Rappresentanza della società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione – o l'Amministratore Unico - rappresentano la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

ARTICOLO 24 –

Coordinatore delle Attività

Il Coordinatore delle attività, se nominato, rimane in carica tre anni, rinnovabili. Sovrintende all'organizzazione e alla disciplina degli uffici e svolge la sua attività, secondo le direttive dell'Organo Amministrativo, in esecuzione delle deliberazioni degli organi della Società perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Al Coordinatore delle Attività compete la predisposizione degli strumenti programmatici della Società; egli sovrintende l'attività gestionale del personale e risponde per gli obiettivi assegnati. Possono essergli conferite procure ed ha la firma della corrispondenza e degli atti per l'ordinario funzionamento degli uffici.

CONTROLLO ANALOGO

ARTICOLO 25 –

Vigilanza e Controllo Analogico

La Società, oltre ai normali controlli spettanti ai soci ai sensi del Codice Civile, è soggetta ad un controllo da parte degli Enti Soci analogo a quello esercitato dai medesimi sui propri servizi.

Il controllo analogo è esercitato attraverso il "Comitato di indirizzo e vigilanza", il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte degli Enti Soci sulla gestione ed amministrazione della Società .

Il controllo analogo di cui sopra è esercitato sull'andamento economico gestionale e sugli atti fondamentali assunti dalla Società attraverso una verifica preventiva, concomitante ed a consuntivo. A tal fine potrà essere predisposto un apposito Regolamento.

In ogni caso, indipendentemente dalle forme di controllo specificamente disciplinate dal presente articolo, i soci potranno convocare in qualunque momento gli organi della Società per chiedere chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi oggetto di affidamento.

I Soci potranno, altresì, prevedere per singoli atti di affidamento dei servizi modalità specifiche di controllo aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente Statuto.

Il controllo analogo potrà essere realizzato anche attraverso patti parasociali ovvero tramite accordi di collaborazione fra i soci di cui alla normativa vigente.

ARTICOLO 26

Comitato d'indirizzo e vigilanza

Al fine di rafforzare e consentire l'adempimento di tutti gli obblighi normativi relativi al controllo analogo, è istituito un Comitato d'indirizzo e vigilanza. Esso è composto da 3 membri, nominati dall'Assemblea dei soci tra i propri membri ovvero tra Dirigenti, funzionari e Segretari in servizio presso i soci membri nel rispetto del principio della rotazione.

Esso dura in carica 2 anni, e opera secondo uno specifico regolamento adottato dall'Assemblea dei Soci.

Il Comitato rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte degli Enti Soci sulla gestione ed amministrazione della Società.

Il suo compito è quello di coadiuvare, supportare ed indirizzare gli organi societari nell'assolvimento degli obblighi normativi sul controllo analogo, formulando specifiche indicazioni che dovranno essere recepite dal Consiglio d'Amministrazione.

Il comitato di indirizzo e di vigilanza coadiuva il Responsabile per la prevenzione della corruzione nella elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Spetta al Comitato d'indirizzo e vigilanza dare immediata comunicazione all'Assemblea dei soci della mancata adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione da parte dell'organo amministrativo.

In particolare al Comitato di indirizzo e di vigilanza spetta la supervisione degli atti programmatici e dei principali atti di gestione della Società, come ad esempio i bilanci annuali preventivi e civilistici, programmi annuali e pluriennali di attività, atti di programmazione e gestione in materiale del personale della società.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 27 –

Collegio sindacale e Revisore.

La nomina dell'organo di Controllo spetta all'Assemblea dei soci, nel rispetto della normativa in materia di parità di genere.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria anche ove non ricorrano i casi previsti dall'articolo 2477 secondo e terzo comma del codice civile.

L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo ai sensi del primo comma dell'art. 2477 del Codice Civile, salvo che i soci non decidano di nominare, quale organo di controllo, un Collegio Sindacale.

Per la nomina dell'organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste dal Codice Civile.

I soci con propria decisione possono prevedere che le funzioni di controllo e di revisione anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente attribuendo, da un lato, la funzione di controllo al sindaco unico od al collegio sindacale e dall'altro la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione).

Con decisione dei soci al collegio sindacale possono essere affidate le funzioni dell'organismo di vigilanza previsto dal comma 1, lettera b dell'articolo 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

L'Organo di controllo coadiuva il Responsabile per la prevenzione della corruzione nella elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

L'Organo di controllo ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla società la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio.

ARTICOLO 28 –

Responsabile per la prevenzione della corruzione

L'Organo Amministrativo della Società è tenuto a nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione, analogamente a quanto previsto dall'art. 1 comma 7 della legge 190/2012 per le pubbliche amministrazioni. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è nominato tra i quadri della Società e

resta in carica tre anni. In alternativa, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può essere nominato all'interno del Comitato di indirizzo e vigilanza.

Svolge il proprio incarico in piena autonomia ed effettività, dimostrando un comportamento integerrimo. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è colui a cui spetta predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai fini dell'adozione da parte dell'organo amministrativo. Al Responsabile per la prevenzione della corruzione sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche del Piano ritenute più opportune. La figura coincide con il Responsabile della Trasparenza. Gli atti di revoca del Responsabile per la prevenzione della corruzione sono motivati e comunicati all'ANAC, che entro 30 giorni può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 39/2013. Dall'espletamento dell'incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo. Spetta all'organo amministrativo vigilare periodicamente sulle attività del Responsabile per la prevenzione della corruzione.

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 29 –

Bilancio

Gli esercizi sociali si aprono al 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

ARTICOLO 30 –

Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti tra i soci, salva diversa deliberazione assunta dall'assemblea ordinaria.

ARTICOLO 31 –

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è elaborato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione in stretta collaborazione con il Comitato di Indirizzo e Vigilanza e l'organo di controllo ed è adottato dall'Organo Amministrativo entro i termini previsti dalla legge.

Qualora l'organo amministrativo non abbia adottato nei termini previsti dalla legge il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Comitato di indirizzo e di vigilanza procede a darne tempestiva comunicazione all'Assemblea dei Soci che avrà la facoltà di dare mandato di elaborazione del Piano al Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Ente di Area Vasta.

ARTICOLO 32 –

Obblighi di trasparenza.

Nel Programma per la trasparenza sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare nel sito web della Società ai sensi della normativa vigente, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 33 –

Scioglimento.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi.

ARTICOLO 34 –

Clausola Compromissoria

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la Società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ovvero solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri che giudica ritualmente secondo diritto. Gli arbitri vengono nominati dal Presidente del Tribunale di Siena, su istanza della parte più diligente.

ARTICOLO 35 –

Rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme di legge in materia, siano esse norme vigenti, sussidiarie, presenti o future.